



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 27/02/2020 N. 5098/2019 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**al sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. In L.
6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

da

.....
rappresentata e difesa dall'Avv.to DE ANDREIS LUIGI ed elett.te dom.to
presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

.....
rappresentata e difesa
dall'Avv.to CARTILLONE BIAGIO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA BESANA, 9
20122 MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: Inquadramento superiore e differenze retributive

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 21.5.19 la ricorrente ha convenuto in giudizio la convenuta chiedendo al Giudice di:

"accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello D1 del CCNL, con decorrenza dal 16/3/2013, o da quella diversa data ritenuta di giustizia, con i connessi trattamenti retributivi;

2) condannare la convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16 marzo 2013 al 30 aprile 2019 la complessiva somma di Euro 4.811,49, ovvero quella diversa anche maggiore somma risultante da apposita CTU;

3) con interessi e rivalutazione del dovuto al saldo;

con condanna al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. 6, eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, e quindi in misura pari a Euro 2.501,00 (duemilacinquecentouno/00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA occorrenti per la relativa fatturazione;

5) con sentenza esecutiva".

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della convenuta dal 16/3/2011 con inquadramento al livello D2 del CCNL, con mansioni di "custode" dello stabile, ove peraltro vive, sito in via

Nell'area D è inquadrato "il personale che: a) svolge attività semplici; b) applica istruzioni ricevute, nell'ambito della procedura e prassi definite; c) ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate; d) scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.

2. Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure standardizzate e prassi ricorrenti.

L'area prevede due livelli di inquadramento il D1 e D2; in quest'ultimo – quello nel quale è inquadrata la ricorrente – sono inquadrati i lavoratori appena assunti addetti alle funzioni di custode, vale a dire "il lavoratore in possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti dell'area di appartenenza"; è invece inquadrato nel livello D1 "il personale le cui attività richiedano capacità acquisibili mediante addestramento professionale e/o tirocinio".


Dott. Riccardo Atanasio

La norma contrattuale prevede poi che *"accede automaticamente al livello D1 il personale inquadrato nel livello D2 trascorsi due anni dal primo inquadramento nel predetto livello D2, sempreché abbia superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dall'Azienda"*

La ricorrente lamenta che ancora oggi, dopo oltre otto anni dalla sua assunzione, è rimasta inquadrata nel livello D2 del CCNL, precisando che è certo vero che per l'inquadramento superiore è previsto il superamento degli *"eventuali corsi di formazione indetti dall'azienda"*, ma che tuttavia dalla data di assunzione della ricorrente non era mai stato organizzato alcun corso di formazione secondo quanto previsto dal CCNL.

La ricorrente pertanto rivendica l'inquadramento superiore con decorrenza dal 10.02.2010 con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in Euro 6.000,00.

La società, dal suo canto, eccepisce innanzi tutto il mancato superamento del corso di formazione che costituirebbe requisito per l'accesso al livello superiore; rileva poi che, in data 23 gennaio 2019, l'azienda e le organizzazioni sindacali aziendali hanno sottoscritto un accordo aziendale - reso operativo con deliberazione presidenziale dell'1 febbraio 2019 - col quale hanno inteso dare esecuzione all'art. 66 del CCNL ai fini dell'accesso al superiore livello D1.

Con quello è stato concordato che il custode, con anzianità superiore ai due anni, che non avesse ancora superato il corso di formazione, venga ugualmente inquadrato nel livello D1, a decorrere dall'01/01/2019; ed a titolo di riconoscimento di eventuali arretrati hanno concordato il riconoscimento di una somma una tantum pari a € 1.000,00, previa sottoscrizione di un accordo conciliativo.

La ricorrente non ha inteso aderire all'accordo e non ha sottoscritto la conciliazione

La domanda della ricorrente è fondata.

La condizione del previo superamento del corso di formazione per l'accesso al livello superiore appare meramente eventuale, tenuto conto dell'espressione usata: *"gli eventuali corsi di formazione indetti dall'Azienda"*; non disponendo a carico dell'azienda un vero e proprio obbligo di tenere corsi di formazione, la norma contrattuale non può poi pretendere che quello assurga a requisito indispensabile per l'accesso all'inquadramento superiore.

A ciò deve aggiungersi che la stessa azienda ha ritenuto di non essere obbligata alla organizzazione dei corsi in quanto per ben otto anni non ne ha organizzato alcuno.

Tuttavia, come interpretata dalla convenuta, la condizione del superamento del corso di formazione appare quale condizione meramente potestativa in quanto la sua realizzazione è

rimessa alla mera volontà della parte debitrice (che non ha tuttavia alcun interesse a darvi esecuzione); come tale ne va affermata la nullità: cfr art. 1355 c.c..

Né l'accordo aziendale sottoscritto dalle parti sindacali può in qualche modo condizionare l'acquisizione del diritto da parte della ricorrente all'inquadramento superiore tenuto conto che la ricorrente ha acquisito il diritto a far tempo dal decorso dei due anni dall'assunzione (16.3.13), con la conseguente maturazione delle differenze retributive delle quali non possono certamente disporre le parti sindacali con effetto retroattivo, tenuto conto che il diritto alle differenze retributive è già entrato nel patrimonio della ricorrente e non è pertanto disponibile da parte dei soggetti sindacali.

Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione opposta da parte convenuta atteso l'intervento della legge Fomero con effetto dal 18.7.2012.

La convenuta va pertanto condannata a pagare in favore della ricorrente la somma lorda di Euro 4.811,49 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, attesa la mancata contestazione da parte di . . . degli importi dal punto di vista contabile

In quanto soccombente . . . va altresì condannata a rimborsare ai difensori della ricorrente Avv.ti DE ANDREIS e CASALI, che si dichiarano distrattari, le spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc

PQM

condanna . . . a pagare in favore della ricorrente . . . la somma lorda di Euro 4.811,49, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna altresì . . . a rimborsare ai difensori della ricorrente Avv.ti DE ANDREIS e CASALI che si dichiarano distrattari, le spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

Sentenza esecutiva

Milano, 27/02/2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

